

NORME E TRIBUTI

DIRITTO SOCIETARIO ■ Lo schema di Dpr sulla posta elettronica apre la strada a comunicazioni più snelle

Srl e Spa, la risorsa dell'e-mail

La convocazione dell'assemblea e degli organi societari potrà utilizzare l'invio di messaggi via Internet

Lo schema di decreto presidenziale in materia di posta elettronica certificata, recentemente varato dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 marzo) assume una particolare rilevanza alla luce della riforma del diritto societario.

Lo snellimento e la flessibilità delle procedure che la riforma permette dipendono, infatti, in larga parte anche dalle tecnologie che si utilizzano, e visto che le comunicazioni "intrasocietarie" (per esempio tra gli organi sociali, tra questi organi e i soci e tra i soci) sono un punto nodale di queste procedure, l'aver a disposizione un mezzo di trasmissione rapidissimo e sicuro è fondamentale per cogliere appieno lo spirito del legislatore, teso a velocizzare e a sburocratizzare i rapporti interni alla società e tra la società e l'esterno.

La convocazione delle assemblee di Spa. La riforma (articolo 2366, comma 2, del Codice civile) dispone che le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono avere una clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea (invece che con la pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla «Gazzetta Ufficiale» o in un giornale quotidiano) mediante un «avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea».

La posta elettronica certificata, con la garanzia che offre circa la «prova dell'avvenuto ricevimento» (articolo 6 dello schema di Dpr), non solo diviene un sistema di trasmissione perfetto ed efficiente, ma permette anche di risolvere, in via di fatto, la questione interpretativa, già sollevata, se gli otto giorni pri-

Maggiore efficacia alle consultazioni per iscritto

La trasmissione di comunicazioni non si ferma agli avvisi di convocazione degli organi societari. Nella realtà, infatti, è necessaria una notevole quantità di altre comunicazioni, come, per esempio, quelle tra il socio che vuole recedere e l'organo amministrativo, tra l'organo che adotta il provvedimento di esclusione e il socio di Srl che subisce questo provvedimento, tra il socio che intende cedere la propria partecipazione al capitale sociale e gli altri soci aventi diritto a prelazione. Anche in questo caso lo statuto potrebbe esplicitamente adotta-

re la posta elettronica certificata come efficace strumento di trasmissione di queste decisioni. Sotto questo profilo va, infatti, ricordato che:

- in base all'articolo 14, comma 2, del Dpr 445/00, la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico «sono opponibili ai terzi»;
- se il mittente smarrisce le ricevute di trasmissione (si pensi alla rottura dell'hard disk) l'opponibilità ai terzi vale anche per le evidenze informatiche che siano in possesso dei gestori del sistema di trasmissione delle e-mail;

L'«aggancio» per la posta elettronica

Le disposizioni del Codice civile sulla convocazione dell'assemblea nella Spa

ARTICOLO 2366

Formalità per la convocazione

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. **Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.**

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ma dell'assemblea siano un termine da riferire al «ricevimento» dell'avviso o alla sua «comunicazione» (in quest'ultimo senso depono la massima 11 del Consiglio notarile di Milano, di recente pubblicata, anche se si

tratta di un'interpretazione un po' improbabile).

La riceverta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica

certificata nella casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del destinatario (articolo 6, comma 5, dello schema di Dpr).

Questo avviene al massimo entro 24 ore dalla spedizione della e-mail, in quanto «quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il mittente riceve, entro le ventiquattro ore successive all'invio, una ricevuta di mancata consegna».

La convocazione dell'assemblea di Srl. Un discorso simile

sta dalla riforma del diritto societario, è quella dell'assunzione di decisioni da parte dei soci di Srl al di fuori del tradizionale e collegiale metodo assembleare.

Lo statuto della Srl, infatti, può abilitare (articolo 2479, comma 3, del Codice civile) il metodo della consultazione scritta (una specie di referendum con il quale viene diffusa tra i soci una proposta di decisione, chiamandoli a esprimere su di essa il proprio parere) e del consenso espresso per iscritto (una decisione che i soci adottano non partecipando a un'assemblea, ma manifestando il proprio favore mediante la firma apposta su un documento contenente il tenore letterale di quella decisione).

Il problema è, dunque, quello di confezionare clausole statutarie che non solo abilitino queste nuove metodologie decisionali, ma che disciplinino anche i supporti documentali (cartacei o magnetici) su cui lo scritto deve essere apposto, le modalità di sottoscrizione dei supporti (in forma tradizionale oppure digitale) e le modalità di trasmissione (posta ordinaria, telefax, sistemi elettronici) di queste espressioni di volontà della società ai soci, fra i soci stessi e, infine, dalla periferia di nuovo al centro.

A.B.U.

certificata in un suo recente intervento ricorda le diverse etiche conosciute in occidente, e sottolinea l'insufficienza di tutte a soddisfare le istanze dell'economia globale. Invero se si assume il termine etica nel suo significato corrente di regole basate su valori morali, e dunque prescrivitive solo per la coscienza individuale, deve constatare che le società occidentali si qualificano democratiche proprio per il riconoscimento di una pluralità di valori, che si traducono in pluralità di modelli etici. Questo pluralismo esprime la libertà ideologica dello Stato, ove nessun valore si propone come verità universale, ma tutti trovano libertà di espressione nel confronto politico, finalizzato all'individuazione della regola di diritto. Il diritto, dunque, riconosce nei suoi principi quei valori che la società ha scelto e imposto come comuni.

Il rispetto della regola democratica pone, dunque, quale primo

ANGELO BUSANI

Trasformazione eterogenea / Possibile anche per le Snc

La riforma del diritto societario innova radicalmente il panorama giuridico prevalente, sotto il profilo dell'istituto della trasformazione.

Fino alla riforma, infatti, si poteva parlare di trasformazione solo in ambito societario: in passato si riteneva, infatti, che l'operazione di trasformazione dovesse necessariamente avere come punto di partenza e come punto di arrivo solo una struttura societaria e che, quindi, non si potesse avere trasformazione di una società in un ente non societario e viceversa.

La riforma ammette, invece, la possibilità della trasformazione "eterogenea" e cioè che:

- le società di capitali possano trasformarsi (articolo 2500-septies del Codice civile) in consorzi, società consortili, società cooperative, comunità di azien-

Modifiche ad ampio raggio

Solo per le compagini di persone non è necessaria la perizia di stima

da, associazioni non riconosciute e fondazioni;

- i consorzi, le società consortili, le comunità d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possano trasformarsi (articolo 2500-octies) in una società di capitali.

L'importanza di questo riconoscimento risiede nella considerazione che, per l'articolo 2498, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione (basti pensare alla rilevanza che questa affermazione assu-

me, per esempio, sotto il profilo fiscale).

La trasformazione di una società consortile o in una società consortile. Questo «passaggio» non è una trasformazione «normale»: secondo le massime del Consiglio notarile di Milano (la n. 20) costituisce una trasformazione eterogenea quella che ha come punto di partenza o come punto di arrivo una società consortile. Anche a questa fattispecie va, dunque, applicata la normativa dettata dal nuovo Codice civile per le trasformazioni eterogenee.

Trasformazione «eteroge-

nea» e società di persone. Le disposizioni riportate si occupano solo della trasformazione eterogenea che hanno una società di capitali come punto di arrivo o come punto di partenza. Rimane, dunque, il dubbio se anche le società di persone possano approfittare di questa possibilità. Ma si tratta di un dubbio che non ha ragione di porsi, in quanto non c'è nessuna ragione per la quale alle società di persone si debba applicare un trattamento diverso e deteriore rispetto alle società di capitali: come riconoscono le massime di comportamento elaborate dal Consi-

glio notarile di Milano (si veda sempre la massima 20), pur in assenza di un'espressa previsione normativa si deve ritenere ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone, operazione alla quale evidentemente debbono applicarsi le stesse disposizioni dettate per le trasformazioni eterogenee delle società di capitali, in quanto compatibili (ad esempio, trattandosi di società di persone, non ci sarà l'obbligo della perizia di stima).

La perizia di stima. Quando si assiste all'evoluzione da un ente non societario in una socie-

tà di capitali occorre, infatti, che l'operazione sia assistita da una perizia giurata di stima:

- nel caso che la società risultante dalla trasformazione sia una Spa o una Sapa, il perito deve essere nominato dal tribunale e non è necessario che abbia la qualifica di revisore contabile;

- nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una Srl, il perito deve essere un revisore contabile ed è prescelto dall'ente che decide la sua trasformazione in ente societario.

Va ricordato, in ogni caso, che la trasformazione di società consortili in società non consortili e, viceversa, deve in ogni caso considerarsi trasformazione eterogenea con applicazione della relativa disciplina.

A.B.U.

DIRITTO
E IMPRESA

A CURA DELL'OSSERVATORIO CERADI - LUISS «GUIDO CARLI»

Imprese, l'etica oltre il profitto

DI AMELIA BERNARDO

La Commissione europea ha pubblicato nel 2001 un «Libro verde» finalizzato a promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, seguito di recente dalla «Comunicazione relativa alla responsabilità sociale delle imprese ad sviluppo sostenibile».

La Commissione individua nella Corporate social responsibility (CSR) un concetto attraverso il quale le organizzazioni integrano, «su base volontaria, questioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate». Si tratta di una definizione ampia, utilizzata nell'ambito di un progetto di sensibilizzazione del mercato verso scelte imprenditoriali più attente agli interessi dei cosiddetti «stakeholder», ossia l'insieme dei soggetti coinvolti dalla attività d'impresa (lavoratori, fornitori, comunità locali, ambiente eccetera), in parziale contrapposizione agli shareholder, proprietari dell'impresa. Lo scopo è quello di contribuire alla formazione di un tessuto culturale più sensibile ai temi di CSR, stimolando l'adesione spontanea alle politiche comunitarie di sviluppo sostenibile.

La Commissione ha escluso, almeno sino ad oggi, interventi a carattere normativo, insistendo piuttosto sulla volontarietà della collaborazione delle imprese, e auspicando che le stesse non si limitino al mero rispetto della legge, ma agiscano secondo etica, perseguendo cioè obiettivi ulteriori rispetto a quello «naturale» del profitto.

Il quesito che, in questa ottica, ci si pone è: quale etica? Umberto Galimberti in un suo recente intervento ricorda le diverse etiche conosciute in occidente, e sottolinea l'insufficienza di tutte a soddisfare le istanze dell'economia globale. Invero se si assume il termine etica nel suo significato corrente di regole basate su valori morali, e dunque prescrivitive solo per la coscienza individuale, deve constatare che le società occidentali si qualificano democratiche proprio per il riconoscimento di una pluralità di valori, che si traducono in pluralità di modelli etici. Questo pluralismo esprime la libertà ideologica dello Stato, ove nessun valore si propone come verità universale, ma tutti trovano libertà di espressione nel confronto politico, finalizzato all'individuazione della regola di diritto. Il diritto, dunque, riconosce nei suoi principi quei valori che la società ha scelto e imposto come comuni.

Il rispetto della regola democratica pone, dunque, quale primo

imperativo etico, la legalità della condotta, ovvero l'adeguamento del proprio operato alla scelta del legislatore. In questa prospettiva, la questione della legittimità etica della massimizzazione del profitto si risolve nell'interpretazione della scelta normativa. Il legislatore dispone che gli amministratori, legati ai soci da un rapporto fiduciario, perseguano gli obiettivi indicati nel mandato.

L'amministratore ha il dovere di eseguire l'incarico affidatogli con la massima diligenza: incarico normalmente riassumibile nella massimizzazione del profitto, ma che può anche avere finalità diverse, ad esempio filantropiche. In ogni caso è sua responsabilità primaria gestire nel rispetto delle direttive ricevute. Diversamente si violerebbero i vincoli del mandato, si utilizzeranno risorse altrui per il perseguimento di interessi propri, o di soggetti diversi dal proprietario, appunto gli stakeholder. Ipotesi che in un sistema che non ponga in discussione la proprietà privata, fondamento del potere dei soci, non pare ammissibile.

Naturalmente, può accadere che l'etica dell'amministratore confligga con l'interesse della società: ad esempio, l'uso di sostanze ritenute tossiche dall'amministratore, ma ammesse dalla legge, e profittevoli per l'impresa. È un caso di conflitto tra il valore personale e quello espresso dal diritto, tra un interesse proprio e quello della società. Il diritto regola la fattispecie del conflitto di interessi, imponendo al soggetto in conflitto di informarne il mandante, cioè i soci, e di astenersi da ogni decisione. È una soluzione che soddisfa il rispetto delle posizioni individuali con le istanze di tutela della proprietà, e che investe il singolo delle proprie responsabilità morali e giuridiche.

È certo vero che l'impresa come fenomeno sociale investe una molteplicità di interessi meritevoli di tutela, ma si ritiene che questa debba avvenire attraverso strumenti diversi dagli obiettivi d'impresa, o dal volontarismo.

È tutela che compete innanzitutto alla politica, nella regolamentazione dei mezzi attraverso cui l'impresa persegue i suoi fini: sono interessi che vanno composti nel momento normativo, con interventi di diritto del lavoro, di diritto ambientale, con incentivi di carattere fiscale eccetera. È opportuno cioè che le riflessioni sulla bontà etica dell'impresa muovano dalla valutazione dei mezzi e dei vincoli di gestione, i quali trovano regolamentazione attraverso le decisioni dell'autorità politica e non nell'operare del mercato.

IN VENDITA CON «IL SOLE-24 ORE»

Da mercoledì in edicola la «Guida» per il 730

Arriva in edicola la «Guida al 730»: da mercoledì prossimo, 7 aprile, i lettori potranno infatti acquistare, con «Il Sole-24 Ore», un fascicolo di 64 pagine interamente dedicato al modello più usato dagli italiani. La «Guida al 730» sarà in vendita a 3 euro, più il prezzo del quotidiano.

La «Guida» contiene tutte le istruzioni necessarie per predisporre il modello passo dopo passo. Vengono esaminati uno per uno i vari quadri che compongono la dichiarazione, rammentando gli adempimenti necessari da parte del contribuente, sia che si affidi a un Centro di assistenza fiscale sia che possa contare sul proprio sostituto d'imposta. Si riassumono le scadenze da rispettare e le regole che

portano al calcolo dell'imposta dovuta, che quest'anno prevede la novità della «no-tax area». La «Guida» contiene inoltre numerosi casi pratici, esempi di compilazione per ogni quadro e le risposte degli esperti del Sole-24 Ore.

La «Guida al 730» rimarrà in edicola per un mese e sarà sempre venduta solo ed esclusivamente in abbinamento con «Il Sole-24 Ore».

GIUSTIZIA ■ L'eurodeputato Gargani (Fi) in appoggio ai penalisti

Uno spiraglio sulle carriere

Per l'Oua «apertura importante» dopo le proteste degli avvocati

ROMA ■ Il forzista Giuseppe Gargani ha firmato ieri gli emendamenti degli avvocati penalisti sulla separazione delle carriere. Gargani, che fa il deputato a Strasburgo e non a Roma, è responsabile Giustizia di Forza Italia e dunque il suo gesto vuole avere un significato politico: rassicurare gli avvocati che la loro battaglia non è ancora persa perché a tenere alta la bandiera della separazione delle carriere (a Costituzione vigente) c'è Forza Italia, sebbene siano note le divisioni che, su questo punto, attraversano trasversalmente tutta la Cdl, compresi gli azzurri. Tant'è che alla Camera le proposte dei penalisti sono state presentate come emendamento (oltre che dal socialista Enrico Buemi) solo dal forzista Michele Saponara.

«Io però non sono il responsabile Giustizia di Fi», diceva ieri lo stesso Saponara intervenendo, con Gargani, al convegno milanese con cui i penalisti hanno chiuso i sei giorni di sciopero proclamato per la mancanza della separazione delle carriere nella riforma dell'ordinamento giudiziario. «Gargani è un politico avveduto e di lungo corso, un ex democristiano che è stato anche sottosegretario alla Giustizia. Se ha fatto questa cosa — spie-

ta nella riforma dell'ordinamento giudiziario; ma per due volte è stato smentito dai fatti, provocando la dura protesta del presidente dell'Ucp Ettore Randazzo. Ieri, però, Randazzo, appariva più ottimista: «Sulla nostra proposta c'è una trasversalità di consensi rispetto alle posizioni ufficiali dei partiti. Il Ddl all'esame della Camera è una beffa all'intelligenza e i 1200 emendamenti presentati sono ambigui. Ma sono certo che dall'ambiguità si uscirà seguendo la via più ovvia: quella del rispetto della Costituzione. E assicuro che nel giro di poco tempo arriverà la separazione delle carriere e coloro che vogliono nichiano o dicono che bisogna arrivarci gradualmente branderanno con noi come è già accaduto per il giusto processo che noi avvocati ci siamo conquistati con le nostre astensioni».

Unione camere penali ora più ottimista

La firma di Gargani è

«un'apertura importante» anche per la presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Michela Grillo, convinta però che la separazione delle carriere «non è l'unico problema». Al convegno c'è anche la responsabile giustizia Ds, Anna Finocchiaro, che pur non condividendo la proposta dei penalisti ne segnala le differenze, apprezzandole, da quella della maggioranza, che «pensa a un Pm sottoposto in qualche modo al controllo dell'Esecutivo, mentre i penalisti ne difendono l'indipendenza». «Se la separazione delle carriere diventa una guerra di religione, noi rispondiamo che dove in Europa esiste ci sono problemi gravissimi di autonomia del Pm», ha infine osservato il procuratore aggiunto Armando Spataro, confortato dall'analisi di cinque magistrati venuti ieri a Milano da Spagna, Francia, Portogallo, Gran Bretagna e Germania per un convegno sugli ordinamenti giudiziari europei.

in breve

CONDONO EDILIZIO

Il ministro Matteoli contrario all'estensione

«Essendo stato io contrario al condono edilizio prima, figuriamoci se non lo sarò anche nei confronti di un condono allargato». Così il ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli (foto *Contrasto*), ha risposto al presidente della Giunta regionale toscana, Claudio Martini, che nel corso di un convegno a Firenze ha segnalato al ministro l'anticipazione del Sole-24 Ore di ieri sulla possibilità di un «condono a maglie larghe». «Non ho letto l'articolo — ha aggiunto Matteoli — e comunque non ho nessuna notizia che si lavori in questo senso da parte del ministro dell'Economia». Dopo la proroga al 31 luglio, varata con il decreto legge 82, e in attesa della decisione della Corte costituzionale che dovrà sciogliere il conflitto tra Stato e Regioni, i ministri delle Infrastrutture e dell'Economia stanno preparando un'interpretazione estensiva dell'articolo 32 del decreto legge 269/03. I nuovi immobili non residenziali, ad esempio, saranno tutti condonabili, a dispetto dell'interpretazione del comma 25 che sembrava escludere questa possibilità.

MONTAGNA

In «Gazzetta» la delibera sul passaggio all'Imont

È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 77 del 10 aprile la delibera, datata 17 marzo 2004, con cui il commissario straordinario dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (Inrm), Giancarlo Morandi, trasforma l'Inrm in Imont, Istituto nazionale per la montagna. Imont promuove e coordina attività di studio e di ricerca sulla e per la montagna, svolge attività di supporto scientifico e di indirizzo per le politiche del territorio e per la consulenza tecnica dei governi nazionale, regionale e locali. L'Istituto ha sede a Roma.

AMIANTO

Indagine Procura Torino sulle case popolari

Omissione volontaria di cautele contro gli infortuni. È questo il reato che la Procura di Torino ipotizza in un fascicolo aperto nei giorni scorsi sulla presenza di amianto nelle case popolari dell'Atc (Agenzia territoriale della casa). Per il momento non ci sono indagati. Il pm Raffaele Guariniello ha avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto due esposti. L'Atc è al corrente dei problemi legati alla presenza dell'amianto nelle strutture e ora il magistrato cerca di capire se vi sono anche delle responsabilità di carattere penale.